

Matera, 19.09.2022

Spett.le
Presidente della Giunta
Regione BASILICATA

A mezzo pec: presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 580 DEL 08.09.2022 avente ad oggetto: “Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27. BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO

Richiesta di riesame e conseguente modifica dei requisiti di accesso ai contributi e riapertura dei termini di partecipazione al bando.

Le scriventi Associazioni, che operano nell’ambito del contrasto alle discriminazioni per motivi di nazionalità ed etnia, intendono segnalare la illegittimità della Delibera di Giunta Regionale in oggetto, nella parte in cui prevede che lo studente debba “*avere la residenza in Basilicata*”.

Tale requisito, ove strettamente interpretato quale iscrizione anagrafica, ostacola la parità di trattamento nell’accesso all’istruzione tra minori italiani e minori appartenenti a Paesi Terzi privi di residenza, vuoi perché privi di regolare permesso di soggiorno (in quanto al seguito di genitori irregolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato) vuoi perché ancora in attesa dell’iscrizione anagrafica.

Si rileva che ai minori stranieri che entrano in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) tra cui il diritto ad essere iscritti a scuola non solo dell’obbligo ma anche di ogni ordine e grado.

Non vi è chi non veda come il requisito della residenza escluda dalla partecipazione al contributo gli studenti minori appartenenti a famiglie straniere che pure vivono in territorio lucano ma che non sono riuscite ad ottenere un permesso di soggiorno o sono ancora in attesa dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.



Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Sicché sarebbe stato corretto prevedere come requisito di accesso, anziché quello della residenza anagrafica del minore, quello della **iscrizione dello stesso ad un Istituto scolastico della Basilicata**, svincolando il diritto di partecipazione al bando alla iscrizione anagrafica.

Inoltre, con riferimento agli studenti stranieri regolarmente soggiornanti, si ricorda che, ai sensi dell'art. 43 co. 2 lett. c) TUI, compie un atto di discriminazione “*chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione, e ai servizi socio assistenziali [...] soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.*”

Vi invitiamo pertanto, a **modificare** immediatamente i requisiti di partecipazione nel senso sopra suggerito, in modo da garantire la piena partecipazione a tutti gli studenti stranieri extra UE anche non regolarmente soggiornanti comunque non regolarmente iscritti all'anagrafe e a **dare ampia informazione** sulla intervenuta modifica.

Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di immediato e positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio.

Distinti saluti

Per ASGI- servizio antidiscriminazione

avv. Paola FIERRO



Per ASGI – Sezione Basilicata

avv. BITONTI Angela Maria



Per LUNARIA

Grazia Naletto



Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.